

STATUTO E REGOLAMENTO DEL CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

Art. 1 – Il Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.), associazione fondata nel 1904 per riunire i soci del Club Alpino Italiano (C.A.I.) che avessero acquisito meriti speciali nell'alpinismo senza guide, è costituito in Sezione Nazionale del C.A.I. (art. 29 dello Statuto e art. 68 del Regolamento Generale del C.A.I.).

Esso ha durata illimitata.

Il C.A.A.I. ha sede presso l'organizzazione centrale.

Il C.A.A.I. partecipa con almeno un suo delegato all'Assemblea dei delegati del C.A.I. e interviene con un suo rappresentante alle riunioni dei Convegni Regionali e Interregionali delle Sezioni del C.A.I. con gli stessi diritti delle altre Sezioni.

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

SCOPI

Art. 2 – Il C.A.A.I. si propone di coltivare e promuovere l'alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica su tutte le montagne del mondo.

Art. 3 – Il C.A.A.I. non ha scopi di lucro ed è associazione apolitica e aconfessionale.

Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere affidate che a soci ammessi al C.A.A.I. da almeno due anni compiuti.

SOCI, GRUPPI

Art. 4 – Possono far parte del C.A.A.I. i soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano svolto attività alpinistica di particolare rilievo per almeno cinque anni anche non consecutivi.

L'appartenenza al C.A.I. non è richiesta agli alpinisti residenti all'estero.

Le attività di carattere esplorativo, culturale e organizzativo, inerenti alla montagna e all'alpinismo, come pure l'attività svolta in seno al C.A.I., costituiscono titolo di merito per l'ammissione, a integrazione di quelli meramente alpinistici, purchè anch'esse rivestano carattere di particolare rilievo.

Art. 5 – I soci del C.A.A.I. sono suddivisi in tre Gruppi: Occidentale, Centrale, Orientale.

Questi possono suddividersi in sottogruppi.

Ogni Gruppo è retto da un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Vice-presidenti. Essi, unitamente a un Proboviro e a un Revisore dei Conti, sono eletti dall'assemblea di Gruppo a maggioranza dei votanti.

Il Presidente sceglie tra i soci del Gruppo un Segretario.

Il Comitato di Presidenza convoca l'assemblea dei soci del Gruppo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, del programma annuale di attività e per l'esame, la discussione e la votazione delle candidature dei nuovi soci.

Le attività e le iniziative del Gruppo, che riguardano questioni di interesse generale, devono essere previamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale.

Art. 6 – Le candidature all'ammissione al C.A.A.I. devono essere proposte, da almeno due soci, al Gruppo nella cui competenza rientrano le zone alpine nelle quali il candidato ha svolto in prevalenza la sua attività.

La presentazione della proposta di ammissione a un Gruppo ne determina la competenza esclusiva e definitiva. La proposta non approvata o ritirata prima della votazione non può essere trasferita ad altro Gruppo, pur potendo, nel seguito, essere ripresentata allo stesso. La

procedura di presentazione della proposta è fissata da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio generale.

Sulle proposte di ammissione si pronunciano le assemblee di gruppo con votazione segreta e maggioranza dei 2/3 dei votanti. Per questa votazione non sono ammesse deleghe.

Le candidature approvate dalle assemblee di gruppo vengono sottoposte all'esame della Commissione Tecnica Centrale all'uopo costituita, la quale, in base alle norme del suo regolamento, si pronuncia sull'ammissione e comunica il suo parere al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, tenuto conto di tale parere e degli elementi forniti dalle assemblee di Gruppo tramite i loro rappresentanti, decide in via definitiva sull'ammissione.

Art. 7 – Qualora un candidato, accettato dall'Assemblea di Gruppo, dovesse morire prima dell'esame della candidatura da parte del Consiglio Generale, questo, sentito il parere della Commissione Tecnica centrale, può deciderne la nomina e la pubblicazione del nome nell'elenco dei soci defunti.

Art. 8 - La Presidenza Generale comunica la nomina all'interessato e al Gruppo di appartenenza.

L'iscrizione del nuovo socio deve essere accompagnata dal versamento al Gruppo delle quote prescritte; in difetto l'ammissione non ha corso.

Art. 9 – Il nuovo socio comunica alla Segreteria Generale del C.A.I. e a quella del Gruppo di appartenenza a quale Sezione del C.A.I. intende mantenere l'iscrizione in qualità di socio ordinario di diritto. In tale Sezione il socio accademico ha tutti i diritti previsti dallo Statuto del C.A.I. per i soci ordinari, pur rimanendo incluso del conteggio del numero di soci della sola Sezione Nazionale C.A.A.I. (art. 68 del Regolamento Generale del C.A.I.). Nella stessa Sezione del C.A.I. il socio accademico non è tenuto al pagamento di alcuna quota.

Art. 10 – Sono dovute da tutti i soci del C.A.A.I. una quota di iscrizione e una quota annuale fissate dal Consiglio Generale, da versare al Gruppo di appartenenza.

Art. 11 – I soci hanno diritto di partecipare con diritto di discussione e di voto alle assemblee di Gruppo, alle Assemblee Generali, ai convegni sociali; di fregiarsi del distintivo del C.A.A.I.; di ricevere l'Annuario e le altre pubblicazioni edito dal C.A.A.I.; di acquistare a prezzo di favore quelle apparse prima della loro ammissione. Essi hanno inoltre diritto di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche e il Bollettino del C.A.I.

Art. 12 – E' facoltà del Consiglio generale proporre all'Assemblea Generale l'ammissione al C.A.A.I. in qualità di soci "ad honorem" di personalità di grande prestigio per attività alpinistiche e culturali esercitate con spirito accademico. I soci ad honorem non hanno diritto di voto, non accedono alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento di quote.

CONSIGLIO GENERALE

Art. 13 – Il C.A.A.I. è diretto da un Consiglio Generale composto dal Presidente Generale, dal Vice-presidente Generale, dai Presidenti e Vice-presidenti di ogni Gruppo. Vi partecipano gli ex-Presidenti Generali, quali membri di diritto a vita, con funzione consultiva.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del C.A.A.I., poteri che può delegare, con apposita delibera su specifiche materie, al Presidente Generale o ad altro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Generale devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. E' ammessa la delega dei presidenti di Gruppo ai Vice-presidenti e viceversa.

E' facoltà del Presidente Generale invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio generale i Probiviri e altri soci di cui ritiene utile la presenza.

Il Consiglio Generale ha la sua sede presso la sede del C.A.A.I.

Art. 14 – Il Consiglio Generale ha il compito di seguire e tutelare gli interessi generali del C.A.A.I.; di promuovere e coltivare tutte le attività dirette al conseguimento degli scopi sociali; di coordinare l'attività dei Gruppi; di nominare su designazione delle assemblee di Gruppo i

membri della Commissione Tecnica Centrale; di ratificarne il regolamento e di curarne il rispetto; di fissare le quote; di eseguire i deliberati dell'Assemblea Generale; di indire referendum di consultazione dei soci su argomenti di particolare importanza; di convocare l'Assemblea Generale fissandone il luogo e la data con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 15 – Il Consiglio Generale cura ogni anno la pubblicazione dell'Annuario del C.A.A.I., organo ufficiale dell'associazione, espressione autonoma delle posizioni del C.A.A.I. sui problemi dell'alpinismo. A tale fine il Consiglio Generale nomina ogni anno un Comitato di Redazione, composto da un rappresentante di ogni Gruppo. Il Comitato designa nel suo ambito un coordinatore e si avvale, se lo ritiene opportuno, della collaborazione di consulenti.

Art. 16 – Il Presidente Generale è il rappresentante del C.A.A.I. di fronte a terzi e ha la firma sociale. Il Presidente Generale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Centrale del C.A.I.

Il Presidente Generale viene eletto dal Consiglio Generale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e può essere eletto tra tutti i soci del C.A.A.I. Non si procederà alla votazione in assenza di tutti i rappresentanti di uno dei Gruppi.

Il Presidente Generale dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Il Presidente Generale nomina un Segretario Generale che può essere scelto tra tutti i soci del C.A.A.I. e presenzia alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto se non appartiene al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente Generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice-presidente Generale. La carica di Vice-presidente Generale spetta a uno dei Presidenti di Gruppo con rotazione annuale, secondo il seguente ordine: Gruppo Occidentale, Gruppo Centrale, Gruppo Orientale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 – I Probiviri nominati dai gruppi formano il Collegio dei Probiviri, che elegge nel suo seno un Presidente. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante del C.A.A.I. su tutte le controversie tra gli organi del sodalizio, tra i soci, tra questi e il sodalizio, sui ricorsi contro la radiazione e la cessazione della qualità di socio decise dal Consiglio Generale.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti il Collegio dei Probiviri del C.A.I.

Art. 18 – I Revisori dei Conti nominati dai Gruppi formano il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge nel suo seno un Presidente. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della contabilità sociale e della gestione amministrativa e finanziaria del C.A.A.I.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno e ciascuno dei suoi membri ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato di Presidenza del proprio gruppo e del Consiglio Generale, di far inserire a verbale le sue eventuali osservazioni, di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere a ispezioni e controlli.

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 19 – La qualità di socio del C.A.A.I. cessa per le stesse cause previste dall'art. 10 dello Statuto del C.A.I. con le seguenti integrazioni:

- a) le dimissioni devono essere presentate al Gruppo di appartenenza;
- b) la radiazione per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Generale;
- c) è causa di cessazione della qualità di socio per incompatibilità il conseguimento della qualifica di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina e, in ogni caso, l'esercizio dell'attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno. La cessazione di cui sopra non è applicabile nel caso in cui l'interessato faccia richiesta al Consiglio generale di mantenere la qualità di socio. Le decisioni sull'incompatibilità spettano al Consiglio Generale. Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione e incompatibilità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri

del CAAI entro 60 giorni dalla data della comunicazione all'interessato. Qualora la cessazione della qualità di socio del CAAI sia dovuta al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, l'interessato che non intenda chiedere al Consiglio Generale di mantenere tale qualità conserva comunque il diritto a partecipare ai convegni e a ricevere l'Annuario ed è pertanto iscritto in apposito elenco.

Art. 20 – La cessazione della qualità di socio del C.A.A.I. deve essere comunicata dalla Segreteria del gruppo di appartenenza all'interessato e alla Sezione del C.A.I. alla quale egli era iscritto.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 21 – L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata, oltre che dal Consiglio Generale, su iniziativa di uno dei Gruppi, in forza della deliberazione dell'assemblea di Gruppo approvata a maggioranza, o anche su iniziativa di un numero di soci dei tre Gruppi tale da rappresentare almeno un decimo del numero totale dei soci.

Art. 22 – L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci, in persona o per delega. Ogni socio può rappresentare per delega scritta altri soci in numero non superiore a tre. Se non viene raggiunto il numero stabilito, l'assemblea viene automaticamente rinviata di un'ora, ed è valida qualunque sia il numero dei soci, purchè siano rappresentati tutti e tre i gruppi. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23 – Lo scioglimento del C.A.A.I. dovrà essere deciso da un referendum tra tutti i soci indetto dal Consiglio generale, con l'approvazione di $\frac{3}{4}$ dei votanti.

Art. 24 – Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio centrale del C.A.I. L'eventuale coordinamento del presente Regolamento con nuove norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. compete al Consiglio Generale del C.A.I.

Art. 25 – Le eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Art. 26 – Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEFINIZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI, FUNZIONAMENTO

Art. 1 – La Commissione Tecnica centrale è l'organo di consulenza tecnica del Consiglio Generale del C.A.A.I.

Art. 2 – Essa è composta da 12 membri, in rappresentanza paritetica dei tre Gruppi, designati a tale incarico dalle rispettive assemblee, a maggioranza semplice dei votanti.

I membri della Commissione Tecnica durano in carica quattro anni, e si rinnovano gradualmente, uno per ogni anno per ciascun Gruppo.

I membri scaduti possono essere rieletti dopo un anno.

Le Presidenze di gruppo hanno facoltà di designare annualmente un membro supplente allo scopo di assicurare la presenza di quattro rappresentanti del Gruppo a tutte le riunioni della Commissione.

I membri della Commissione Tecnica devono essere soci che continuano a svolgere attività alpinistica.

Art. 3 – La Commissione Tecnica centrale ha il compito specifico di esaminare le proposte di ammissione al C.A.A.I. approvate dalle assemblee dei Gruppi, e di presentarle con il proprio parere motivato al Consiglio Generale.

Art. 4 – La Commissione Tecnica Centrale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Segretario generale.

Presiede la riunione il membro di maggior anzianità di appartenenza al C.A.A.I., un altro membro funge da segretario e stende il verbale della riunione, che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 5 – Per procedere all’esame delle proposte di ammissione è richiesto che tutti i Gruppi siano rappresentati.

Le deliberazioni della Commissione Tecnica Centrale sono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.

Art. 6 – Le deliberazioni della Commissione Tecnica Centrale vengono portate a conoscenza del Consiglio Generale per iscritto.

Alla riunione del Consiglio Generale che deve esaminare e ratificare tali deliberazioni è invitato il membro della Commissione Tecnica Centrale che ha presieduto la riunione stessa o un suo delegato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI AMMISSIONE

Art. 7 – L’applicazione dell’art. 4 del Regolamento del C.A.A.I deve attenersi ai seguenti criteri.

L’attività alpinistica di particolare rilievo, alla quale è fatto riferimento in tale articolo, deve essere stata compiuta da capo-cordata o a comando alternato, e deve corrispondere a una delle seguenti alternative:

1. numerose salite su ogni tipo di terreno con difficoltà di ordine superiore anche se non estreme;
2. numerose salite su roccia con difficoltà estreme;
3. numerose salite con difficoltà di poco inferiori a quelle di cui ai punti 1 e 2, purchè integrate dalle attività non meramente alpinistiche previste all’ultimo paragrafo dell’art. 4 del Regolamento del C.A.A.I.

Nell’applicazione di questi criteri va tenuto conto che un’attività alpinistica extra-europea comprendente ascensioni di livello tecnico e/o di particolare rilievo esplorativo può condizionare, nell’anno in cui si è svolta, l’attività sulle Alpi sia come numero sia come tipo di salite.

L’attività di arrampicata sportiva a livelli estremi, di sci estremo e di sci-alpinismo di particolare rilievo possono costituire titolo integrante di un’attività alpinistica giudicata di per sè quasi sufficiente.

Art. 8 – L’attività alpinistica dei candidati deve essere sempre valutata con riferimento al livello raggiunto dall’alpinismo nel periodo in cui sono state effettuate le salite.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI AMMISSIONE

Art. 1 – Le proposte di ammissione devono essere presentate in quattro copie alla Segreteria del Gruppo competente entro il termine improrogabile del 15 ottobre di ogni anno.

Art. 2 – Per la presentazione della proposta di ammissione devono essere usati i moduli predisposti dal C.A.A.I., compilando integralmente i quali il candidato fornisce la più completa e dettagliata indicazione dell'attività alpinistica svolta. Il candidato deve eventualmente allegare la documentazione riguardante le attività che integrano quella meramente alpinistica.

Art. 3 – Le proposte di ammissione devono essere firmate dal candidato e controfirmate dai soci proponenti, i quali danno così ampia garanzia circa l'esattezza delle notizie in essa contenute e circa la figura morale del candidato.

Art. 4 – Le proposte di ammissione devono essere messe a disposizione dei membri della Commissione Tecnica di ciascun Gruppo almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea del Gruppo che dovrà discuterle.

Art. 5 – I nomi dei candidati proposti devono essere indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, per consentire agli impossibilitati a intervenire di far conoscere per iscritto le loro eventuali osservazioni, osservazioni che dovranno essere comunicate all'assemblea dal presidente.

La mancata indicazione nominativa di un candidato sull'avviso di convocazione dell'assemblea comporta l'inammissibilità della votazione del candidato stesso.

Art. 6 – Le proposte di ammissione approvate dall'assemblea di gruppo, completate con i dati relativi alla votazione, devono essere trasmesse alla Segreteria Generale e a quella di ciascun Gruppo, in modo che esse pervengano ai membri della Commissione Tecnica di ciascun Gruppo almeno 15 giorni prima della data di convocazione della Commissione Tecnica Centrale che dovrà esaminarle.

Art. 7 – Le candidature approvate dai Gruppi, che non siano pervenute entro il termine sopra indicato, non potranno essere esaminate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 8 – La data di convocazione della Commissione Tecnica centrale per l'esame delle proposte di ammissione deve precedere di almeno 14 giorni quella della riunione del Consiglio Generale che dovrà prendere le decisioni in merito.

PROPOSTA DI NOMINA A SOCIO AD HONOREM

Art. 1 – Le proposte di nomina a socio ad honorem devono essere presentate al Consiglio generale da due suoi membri e approvate all'unanimità dallo stesso in una successiva riunione.

Art. 2 – Per ogni proposta approvata il Consiglio Generale designa un relatore, che ha l'incarico di illustrarla all'Assemblea Generale.

Ultima modifica apportata dall'Assemblea Generale Straordinaria dei soci del giorno 11 ottobre 2014 (Art 19, punto c)